



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
IV° SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del magistrato, dott. Nicola Magaletti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n.13764 del Ruolo Generale, anno 2016, avente ad oggetto "contratti bancari - risarcimento del danno", introdotta con atto di citazione

DA

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in [redacted] in forza di procura generale alle liti prodotta in atti;

-ATTORE

CONTRO

[redacted] rappresentato e difeso dal prof. avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in [redacted] alla [redacted] in virtù di procura stesa in calce all'atto;

-CONVENUTO

NONCHE' CONTRO

[redacted] rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti [redacted] e [redacted] giusta delega a margine dell'atto, ed elettivamente domiciliata presso [redacted]

-CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 12.9.2016, la società [redacted] citava in giudizio il [redacted] e [redacted] per vederli condannare al risarcimento di € 1.058.044,92 per i danni subiti a causa dell'iscrizione del nominativo della società alla Centrale di Allarme Interbancaria, dovuta dall'emissione di assegno bancario in difetto di provvista, contestando a [redacted] la mancata consegna della raccomandata contenente il "preavviso di revoca di sistema" emesso dal [redacted] e all'istituto di credito l'illegittima iscrizione per avvenuto pagamento dell'assegno.

Più in particolare, in data 13 aprile 2015 sul c/c n. [redacted] acceso dalla odierna parte attrice (traente) presso il [redacted] (banca trattaria) veniva addebitato l'assegno bancario n. [redacted] emesso in data 7 aprile 2015, in favore della società [redacted] (beneficiaria) per l'importo di €3.384,67.

L'assegno, tuttavia, veniva restituito impagato dal momento che sul conto corrente non erano disponibili le somme necessarie al pagamento.

In data 21 aprile 2015, il [redacted] data la mancata ottemperanza della cliente, provvedeva a inviare per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno "il preavviso di revoca C.A.I.", nel quale venivano enunciate le conseguenze e le sanzioni irrogate a seguito dell'iscrizione del nominativo nella Centrale di Allarme Interbancaria;

tuttavia, la raccomandata veniva restituita con il segno sulla voce [destinatario] trasferito;



in data 25 giugno 2015, scaduti i termini di cui l'art.8 l. n.386/1990, non risultando il pagamento da parte della società traente, il [redacted] provvedeva all'iscrizione nella C.A.I.; successivamente alla consegna da parte del [redacted] delle copie della lettera raccomandata del 21/4/2015 così come richieste dal [redacted] l'istituto di credito in data 21 luglio 2015 chiedeva al cliente di acquisire entro il 22 luglio la quietanza liberatoria del pagamento tardivo dell'assegno bancario al fine della cancellazione dell'avvenuta iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria; in data 22 luglio 2015 l'attore, per il tramite di un suo delegato, consegnava la quietanza liberatoria datata 8 luglio e l'istituto bancario in pari data provvedeva alla richiesta di cancellazione della revoca C.A.I. relativa all'assegno bancario n. [redacted] per prova del pagamento tardivo; la cancellazione avveniva in data 24 luglio 2015 e veniva comunicata alla società [redacted] in data 14 agosto 2015 a mezzo lettera.

La [redacted] chiedeva, quindi la condanna al risarcimento dei danni di [redacted] ritenuta responsabile dei disservizi postali che le avevano impedito di ricevere la raccomandata contenente "il preavviso di revoca Cai", affermando la piena operatività della propria sede sita in [redacted] alla Via [redacted] e contestando, pertanto, agli operatori postali il mancato recapito per l'inesistente trasferimento del destinatario.

La [redacted] proponeva analoga doamnda nei confronti di [redacted] per l'inosservanza dei principi di buona fede e correttezza, contestando all'istituto di credito di non aver compiuto con la dovuta diligenza l'istruttoria strumentale all'iscrizione del nominativo alla Centrale d'Allarme Interbancaria.

Costituendosi in giudizio [redacted], chiedeva il rigetto della domanda, stante l'impossibilità per l'operatore postale di recapitare la raccomandata per trasferimento del destinatario.

Il [redacted] si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione della domanda asserendo di aver agito con la dovuta diligenza dal momento che aveva seguito le prescrizioni di legge ed eccependo la negligenza nella condotta della [redacted] dal momento che quest'ultima aveva emesso un assegno privo della provvista e aveva consegnato la quietanza liberatoria dopo i termini previsti dalla legge, sì da rendere doverosa oltre che legittima l'iscrizione alla C.A.I.

Rigettata l'istanza volta disporre una ctu per la quantificazione dei danni lamentati dall'attrice, ammesse ed espletate le prove testimoniali articolate dalle parti e precisate le conclusioni, all'udienza del 20.3.2019, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..

La domanda di parte attrice non è fondata e pertanto dovrà rigettata.

Per quanto attiene alla domanda proposta nei confronti del [redacted] l'attrice lamenta l'inosservanza da parte della Banca del principio di buona fede da parte degli operatori bancari, e conseguentemente l'illegittimità dell'iscrizione alla Centrale d'allarme interbancaria.

La fattispecie in oggetto è disciplinata dalla l.386/1990 agli artt.2, 8, 9, 9bis e 10bis: in caso di mancato pagamento di un assegno emesso privo di provvista ex art.2, l'istituto di credito, ai sensi dell'art.9-bis, è tenuto a far notificare al domicilio eletto dal traente entro dieci giorni dalla presentazione al pagamento del titolo, il preavviso di revoca per mezzo del quale viene comunicato al cliente che, scaduti il termine di sessanta giorni di cui l'art.8 senza che abbia fornito la quietanza liberatoria come prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nella Centrale d'allarme Interbancaria, ex art.10-bis. Va altresì rammentata l'obbligatorietà in capo all'istituto di credito dell'avvio di tale procedura in ragione delle disposizioni della l.386/1990, come affermato dalla Corte di Cassazione civile con ordinanza dell'11.04.2017.

Orbene, va rilevato che nel caso di specie il 21 aprile 2015 il [redacted] aveva provveduto a inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno avente a oggetto il "preavviso di revoca C.A.I.", la quale, tuttavia, veniva restituita con il segno sulla voce "[destinatario] trasferito" e che l'art. 9-bis c.4 prevede che la comunicazione di preavviso di revoca si ha per effettuata anche qualora consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto.



Conseguentemente alla scadenza dei termini ed alla mancata prova del pagamento, [redacted] provvedeva all'iscrizione nella C.A.I., ai sensi dell'art.8 l.386/1990. Del tutto privo di fondamento è dunque l'addebito mosso dall'attore avendo il [redacted] non solo ha correttamente seguito le prescrizioni della legge 15 dicembre 1990, n. 386 ed in particolare degli artt. 8 - 10 bis, ma non appena il [redacted] consegnò la quietanza liberatoria il [redacted] prontamente si attivò per conseguire la cancellazione della iscrizione in C.A.I.. La teste [redacted], funzionaria della Banca convenuta ha dichiarato che dopo la lettera datata 13 aprile 2015 (con la quale la [redacted] di [redacted] comunicava che l'assegno bancario n. [redacted] dell'importo di € 3.384,67 posto all'incasso lo stesso giorno, era stato consegnato per il pagamento di fatture alla beneficiaria dell'assegno e che per mero errore era stato indicato come smarrito, sicché il [redacted] poteva provvedere al pagamento dello stesso) aveva contattato telefonicamente il [redacted] invitandolo a provvedere alla costituzione dei fondi necessari ad evitare la scopertura ma che l'attore non vi aveva provveduto.

La Banca aveva quindi provveduto ad inviare la nota lettera raccomandata il 21 aprile 2015, ossia «entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo» (art. 9-bis, 2° co., l. n. 386/1990) al domicilio eletto dal traente, nelle richieste di carnet di assegni bancari datate 29 settembre 2014 (carnet dell'assegno n. [redacted] [all. 8] e 9 dicembre 2014 [all. 9] (art. 9-ter l. n. 386/1990).

L'iscrizione in C.A.I. era avvenuta in data 25 giugno 2015, ossia oltre i sessanta giorni dalla data di presentazione del titolo (art. 8, 4° co., l. n. 386/1990) con procedura di segnalazione che come di regola veniva effettuata in via automatica dagli uffici preposti come confermato dalla teste [redacted]

Prima della data suddetta non era stata data dal traente la prova del pagamento, che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere data esclusivamente nelle forme prescritte dall'art. 8 l. 5 dicembre 1990 n. 386, e quindi mediante quietanza con firma autenticata dal portatore, rilasciata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo ovvero mediante attestazione dell'istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell'importo dovuto. (cfr. Cass. civ., sez. VI-2, sentenza 28 giugno 2012, n. 10977).

Invero l'attore deve imputare a sua esclusiva negligenza l'iscrizione in C.A.I. non si è curato di costituire successivamente i fondi necessari per il pagamento dello stesso assegno bancario, né a fornire tempestivamente la quietanza liberatoria, ottenuta dal beneficiario dell'assegno in data 8 luglio 2015 consegnata solo in data 22 luglio 2015 alla Banca che, una volta ottenutala, si è immediatamente adoperata per la cancellazione dell'iscrizione in C.A.I.

Pertanto la domanda proposta nei confronti della [redacted] non può essere accolta dal momento che l'istituto di credito si è attenuto alle disposizioni previste dalla legge per la segnalazione, adottando un comportamento legittimo nell'iscrizione del nominativo nell'archivio C.A.I.

Infondata è altresì la domanda proposta nei confronti di [redacted], in quanto responsabile del mancato recapito della raccomandata avente a oggetto il "preavviso di revoca" all'indirizzo Via [redacted] contestando l'avvenuta restituzione al mittente con il segno sulla voce "[destinatario] trasferito".

A tal riguardo, l'art.8 delle Condizioni Generali del Contratto – Raccomandata 1, predisposto da [redacted] disciplina le ipotesi nelle quali l'attività di recapito potrebbe avere esito negativo, indicando tra gli invii che non è possibile consegnare il caso del destinatario trasferito.

Orbene, nel caso di specie l'agente postale provvedeva alla consegna della lettera all'indirizzo Via [redacted] sede legale della società [redacted] come attestante la visura camerale, ma riscontrava la chiusura dell'azienda e restituiva, pertanto, la raccomandata alla banca mittente.

L'attrice contesta la legittimità dell'operato del postino assumendo che contrariamente da quanto indicato da quest'ultimo non vi era stato alcun trasferimento della ditta. Tale assunto tuttavia non è provato.

Va rilevato in primo luogo che l'art.18 d.lgs.261/1999 prevede che "le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità



dell'articolo 358 del codice penale"; in particolare, la Cass. Pen., sez. VI, n.46245/2012 ha riconosciuto la suddetta qualifica ai portalettere e agli impiegati postali addetti alla regolarizzazione dei bollettini dei pacchi.

Pertanto, alle attestazioni compiute dal postino viene attribuita la pubblica fede e dunque costituiscono piena prova presumendosi vere fino a querela di falso ex art.2700 c.c. (Cass.civ. 10414/1990) querela che nella specie non è stata proposta.

In ogni caso deve rilevarsi che anche la prova testimoniale esperita ha confermato quanto attestato dal postino vale a dire l'avvenuto trasferimento della sede della ditta attrice in altro luogo.

Il teste [redacted] agente postale, ha dichiarato che il 28 aprile 2015 veniva incaricato di procedere alla consegna della raccomandata n. [redacted] indirizzata a [redacted] di [redacted] alla [redacted], ed in quella sede aveva riscontrato la chiusura dell'azienda e l'assenza di nominativi sulla cassetta postale per la ricezione della corrispondenza confermando che in quella data il locale rispondente al numero civico Via [redacted] si presentava in stato di abbandono e chiusura e di aver provveduto alla restituzione al mittente della raccomandata, apponendo la dicitura "trasferito" sull'avviso di ricevimento; ha altresì dichiarato che nei due anni precedenti all'anno 2015, la [redacted] aveva usufruito del servizio postale "Seguimi", con recapito della corrispondenza già indirizzata alla via [redacted] al diverso recapito di [redacted] e che infine, nei giorni successivi al 28 aprile 2015 alla Via [redacted] nell'immediatezza del civico [redacted] venivano affissi manifesti che indicavano il trasferimento della sede di [redacted] alla [redacted]

Il teste [redacted], portalettere, ha confermato che nei giorni precedenti al 28 aprile 2015 il locale rispondente al numero civico Via [redacted] si presentava in stato di abbandono e chiusura, senza alcun riferimento o cartello che indicasse una diversa sede della società alla via [redacted], circostanza sostanzialmente confermata dalla teste [redacted] che ha confermato che in quel luogo non si trovava la sede della società che non veniva svolta attività economica e, che l'insegna era coperta. Sostanzialmente conformi le deposizioni dei testi [redacted] e [redacted], entrambi portalettere, i quali hanno confermato lo stato di abbandono dei luoghi nell'anno 2015, la presenza di una casella postale piena di volantini non ritirati, senza nominativo.

A fronte di tali precisi riferimenti, del tutto generiche risultano le deposizioni dei testi di parte attrice.

Alla stregua di tali considerazioni anche la domanda proposta nei confronti di Poste Italiane deve essere rigettata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte attrice in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, IV sez.civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:

RIGETTA la domanda.

CONDANNA [redacted] al pagamento in favore delle convenute delle spese di lite che si liquidano per ciascuno di esse in _30.000,00 oltre rimborso di spese generali, CAP e IVA.

Il Giudice

dott. Nicola Magaletti

28.8.19

